

STATUTO FONDAZIONE “BEATA LUCIA VERSA DALUMI”- ONLUS

TITOLO I: Denominazione, sede e durata

Art. 1: Denominazione.

E' costituita quale fondazione di diritto privato la Fondazione “Beata Lucia Versa Dalumi – Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), residenza sanitaria assistenziale per persone anziane, senza scopo di lucro. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Essa trae origine dall’antico monastero di monache, appartenenti al Terz’Ordine Servita sotto la regola di S. Agostino, la cui fondatrice fu la Beata Lucia Versa Dalumi, successivamente trasformatosi in ospedale ricovero San Giuseppe, riconosciuto in Ente Morale con DPR 22/01/1955 n° 139. La Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi - Onlus, in virtù delle sue origini, è affidata di norma alle cure assistenziali di un ordine religioso femminile. La Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi - Onlus è partecipata dal Comune di Bagolino, dalla Parrocchia e da eventuali altri soggetti che in futuro si rendessero partecipi e sostenitori delle finalità perseguite dalla fondazione medesima.

La partecipazione alla fondazione di tali soggetti si esplicherà mediante l’apporto di capitali e/o di operatività. Essa dà diritto a partecipare alle scelte della fondazione stessa, mediante l’intervento all’Assemblea dei partecipanti, di cui al successivo art. 4 del Titolo III.

Art. 2: Sede.

L’Istituzione ha sede legale in Bagolino, Via A. Lombardi, 5. Potranno essere definite, nei termini di legge, sedi operative secondarie nell’ambito territoriale lombardo.

Art. 3: Durata della fondazione.

La Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi – Onlus è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

TITOLO II: Scopi e mezzi

Art. 4: *Scopi.*

L'Istituzione ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni di carattere assistenziale e sanitario in conformità alla tradizione dell'Ente, non perseguendo scopi di lucro.

La Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi - Onlus opera nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale.

Attua i propri fini in favore di persone svantaggiate in quanto anziani non autosufficienti, con priorità ai soggetti residenti nel comune di Bagolino, assicurando ai medesimi rette particolari.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche o psichiche o economiche o sociali o famigliari, mediante la loro accoglienza presso la propria struttura o anche tramite cure al loro domicilio.

Tenuto conto dell'origine dell'Ente, trovano particolare considerazione i bisogni di persone in stato di sopravvenuta indigenza.

La Fondazione inoltre può:

- Promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperte da interventi pubblici;
- Accettare la rappresentanza e/o amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali;
- Promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita di solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- Provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di funzionamento, i criteri per l'erogazione e per l'accesso ai servizi gestiti dalla fondazione, nonché l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione di tutto il personale dipendente, saranno disciplinati da uno o più regolamenti d'attuazione.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 4/12/1997, n° 460.

Art. 5: Mezzi e Patrimonio iniziale.

La Fondazione adempie le proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici sia privati, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

Il patrimonio dell'Istituzione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione ed eventuali sue successive variazioni ed integrazioni.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Istituzione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

L'Istituzione ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed al mantenimento e miglioramento del patrimonio.

Art. 6: Fonti di Finanziamento

L'Istituzione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- Con i redditi derivanti dal patrimonio;

- Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- Con donazioni, oblazioni od atti di liberalità e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- Con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1, dell'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460.

TITOLO III: Organi della fondazione.

Art. 7: Organi di governo ed indirizzo, di controllo, di gestione e di consulto.

Sono organi di governo e di indirizzo:

- a) Consiglio di Amministrazione
- b) Presidente della fondazione
- c) Vice Presidente della fondazione.

E' organo di controllo:

- a) Revisore dei Conti.

E' organo di gestione:

- a) Direttore.

E' organo di consulto:

- a) Assemblea dei Partecipanti.

Art. 8: Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi - Onlus è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, di cui quattro eletti dal Consiglio comunale ed uno nominato dal Parroco pro-tempore di Bagolino. Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

L'Ente designante non ha alcun potere di indirizzo e di revoca sul soggetto designato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguate e specifiche conoscenze nelle materie inerenti ai settori di intervento e funzionali alle attività della Fondazione.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di revoca o dimissioni.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

Decadono da membri del Consiglio di Amministrazione i consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Le assenze sono accertate dal Presidente, che ne informerà il Consiglio di Amministrazione per la pronuncia della decadenza. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, con apposito atto deliberativo, la decadenza di propri membri per gravi e comprovati motivi e comportamenti contrari agli specifici indirizzi dell'Istituzione con l'intervento di almeno tre consiglieri ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti.

Entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del mandato, deve essere nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il Consiglio scaduto rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina di quello nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione s'insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente della fondazione. Al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti

affidati, nei limiti di cui all'art.10, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460. E' facoltà dei soggetti titolari di rinunciare a detta indennità. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a tutti i membri almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto ad un giorno. In caso di urgenza e necessità, il Consiglio di Amministrazione con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può altresì decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Ferma restando ogni eventuale disposizione di legge, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. A parità di voti, assume valore determinante il voto del Presidente.

L'esecutività dei provvedimenti deliberativi è subordinata alla pubblicazione all'albo dell'Ente per otto giorni consecutivi. E' altresì previsto, in caso di urgenza e necessità, la dichiarazione di immediata esecutività dei provvedimenti medesimi.

Per le modificazioni dello Statuto, è necessario l'intervento di almeno quattro quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle sedute consiliari e le annesse delibere sono stesi dal Segretario. Le delibere devono essere sottoscritte da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze, mentre i verbali, trascritti in apposito registro, devono essere firmati dal Segretario e dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, viene sostituito, nelle sue mansioni, dal Consigliere più anziano per data di nomina. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire dirigenti, funzionari, responsabili di servizi ovvero

soggetti diversi da questi ultimi, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza, piuttosto che ad esprimere pareri consultivi su specifiche competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della fondazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie e delle disposizioni di legge. In particolare il Consiglio:

- Approva il Bilancio Preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo entro il 31/12 di ogni anno;
- Approva il Bilancio Consuntivo annuale e la relazione morale finanziaria entro il 30/04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente;
- Delibera le modifiche dello Statuto ed agli eventuali regolamenti;
- Predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;
- Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della fondazione;
- Determina la misura delle rette e le sue eventuali variazioni;
- Adotta ogni provvedimento riguardante il personale;
- Autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- Pronuncia la decadenza dalla carica di consiglieri per gravi motivi.

Art. 9: Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante della fondazione, ha la facoltà di rilasciare procure speciali, di nominare, su autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, avvocati e procuratori alle liti e di rilasciare eventuali deleghe a Consiglieri. Cura i rapporti con gli altri enti e le autorità, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con propria determinazione, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le determinazioni del Presidente sono immediatamente esecutive, ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 10: Vicepresidente.

Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente, che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento.

Se Presidente e Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11: Revisore dei Conti.

Le funzioni di controllo sono esercitate dal Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Revisore dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione al Bilancio Consuntivo di ogni anno; può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei Conti, può partecipare senza voto deliberante alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando si tratta di materie inerenti il Bilancio Preventivo od il Conto Consuntivo dell'Ente.

Qualora ravvisi particolare necessità, il Revisore dei Conti, deve fare richiesta scritta al Presidente della fondazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Al revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 04/12/1997 n° 460.

Art. 12: Direttore.

Il Direttore è, tra il personale dipendente, la figura apicale ed è l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra il personale dipendente in possesso di specifici requisiti previsti da apposito Regolamento del personale adottato dal Consiglio di Amministrazione. Solo in caso di impossibilità di reperire all'interno del proprio personale dipendente figure in possesso dei requisiti richiesti, ovvero in caso di sostituzione temporanea del Direttore titolare, è facoltà del Consiglio di Amministrazione stipulare contratti o convenzioni con soggetti esterni in possesso dei requisiti.

Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente ed ha le attribuzioni previste da apposito Regolamento. Egli persegue il raggiungimento degli obiettivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione; partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, predispone gli atti regolamentari previsti all'art. 4 e ne cura l'esecuzione dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha altresì potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessa dal Presidente.

Art.13: Assemblea dei partecipanti.

L'Assemblea dei partecipanti è composta dai soggetti che, condividendo gli scopi e le finalità della fondazione, contribuiscono alla loro realizzazione tramite l'apporto di operatività e/o di capitali, mediante una collaborazione fattiva ed una progettualità comune. Possono ottenere la qualifica di "partecipanti" persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione e l'esclusione di partecipanti, in conformità a quanto previsto da apposito Regolamento da esso approvato. L'assemblea dei partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno una volta all'anno. Alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti interviene anche il direttore della Fondazione in qualità di segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei partecipanti non ha potere deliberante, ma dà esclusivamente pareri consultivi non vincolanti. Le norme relative al funzionamento ed alla composizione dell'organo saranno contenute in apposito Regolamento da adottarsi a cura dell'Ente.

TITOLO IV: Disposizioni generali

Art. 14: Norme di funzionamento

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione, l'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti, il regolamento degli ospiti e l'accesso ad eventuali servizi offerti sono deliberati e fissati con appositi atti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16: Distribuzione degli utili e avanzi

E' fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per

legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17: Estinzione

La fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che curerà lo scioglimento dell'Istituzione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre fondazioni, o enti di pubblica utilità, indicate dal Consiglio stesso o a favore di altre Onlus o enti di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

Art. 18: Disposizioni finali

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti.